



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 14/10/2016

OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n. 38 del 12/10/2016 per la disciplina e la tutela delle colonie feline

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 38 del 12/10/2016 per la disciplina e la tutela delle colonie feline;

DATTO ATTO che, per un mero errore materiale nella stesura del testo, la citata ordinanza pubblicata all'Albo Pretorio risulta incompleta in alcune sue parti e, quindi, si esplicita in maniera definitiva nel seguente modo:

PREMESSO CHE

il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali;

la colonia felina è stata riconosciuta e ufficializzata per la prima volta in Italia dalla Legge Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

successivamente, la normativa sulle colonie feline è stata ripresa e precisata dalla legge regionale n. 16/01 in materia di tutela di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, del 24 gennaio 2013, recepito con deliberazione della giunta regionale della Campania n. 209 del 27/09/2014, ha previsto l'obbligo dell'identificazione e iscrizione in anagrafe regionale per i gatti delle colonie feline al momento della sterilizzazione.

PREMESSA, altresì,

la previsione di cui all'art. 11 – Protezione dei gatti in libertà, della legge regionale n. 16/01:

"1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.

2. E' vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà.

3. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionati.

4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili, come previsto dall'art. 3, comma 1.

5. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'art. 16, che assumono l'onere di catturare gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di riammetterli nel loro gruppo. Inoltre avranno cura di monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari";

la previsione di cui all'art. 2 della L. 281/91 che stabilisce, fra l'altro, che:

"E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza".

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02.1954;
VISTA la Legge n. 281/91 del 14/08/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
VISTA la Legge Regionale n. 16/2001 del 24/11/2001 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
VISTA la Legge n.189/2004 del 20/07/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
VISTA la Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987 (protezione animali da compagnia) e la L. 4 novembre 2010 n. 201 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia;
VISTO il Trattato di Lisbona del 13/12/2007 (capo II art. 13) che riconosce gli animali come "esseri senzienti";
VISTI gli art. 544 *bis*, *ter* e *sexies* c.p. e 727 c.p.;
VISTI gli artt. 39 e 42 del Regolamento di Polizia urbana (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 18/12/2000);
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL;
VISTI gli articoli 13, 18 e 19 della legge n. 689/81;
VISTA l'ordinanza sindacale n. 67 dell'08/10/2013;
VISTO il D.lgs. 267/2000

RILEVATO CHE

sul territorio comunale insistono numerose colonie feline di cui volenterosi cittadini si occupano amorevolmente;
alcune di queste colonie sono monitorate dai servizi veterinari della Asl, ma molte altre risultano del tutto fuori controllo, con la gravissima conseguenza che il proliferare dei gatti in città ha scatenato innumerevoli episodi di avvelenamento ed ha inasprito i rapporti tra cittadini all'interno di vari condomini;
il mancato controllo delle colonie feline, in passato, ha addirittura impedito anche la realizzazione di opere di pubblica utilità;
i gatti si aggregano in colonia solo in luoghi in cui trovano un regolare e costante accudimento e, dunque, è necessario disciplinare e formalizzare la responsabilità dei tutori di colonie feline, che già svolgono una mirabile opera sul territorio cittadino e definire obblighi e competenze degli enti coinvolti;

Per tutto quanto espresso in narrativa

ORDINA

1. Il presente provvedimento rettifica e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 38 del 12/10/2016;
2. i gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto il controllo e la tutela del Comune di Caserta che opera in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con le associazioni animaliste riconosciute in base alla legge regionale 16/01. I cittadini che rilevino la presenza di una colonia felina e che intendano diventarne tutori devono presentare regolare denuncia di colonia felina su apposita modulistica al servizio veterinario della asl di Caserta ed al Comando polizia municipale. Il tutore, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 67 dell'08/10/2013, può chiedere ai competenti uffici comunali di predisporre l'affissione di avviso alla cittadinanza nel quale si evidenzia che "i gatti sono patrimonio cittadino, sono posti sotto la tutela del Sindaco, hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure, sono protetti dalla legge ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat, salvo

- interventi autorizzati dal comune o dall' Asl, nell' interesse della tutela dei cittadini e degli animali stessi”;
3. il tutore dovrà garantire la corretta gestione ed il mantenimento in vita della colonia e dovrà collaborare con la Asl per tutte le attività di prevenzione del randagismo, pianificando dei programmi di sterilizzazione chirurgica di tutti i soggetti della colonia, di concerto con il servizio veterinario. Il tutore della colonia dovrà avere cura di segnalare alla Asl i casi di patologie in danno degli animali della colonia e dovrà prevenire le infestazioni da endo ed ecto parassiti. Il tutore della colonia dovrà avere cura di non attuare comportamenti che violino le norme sull'igiene nei luoghi pubblici e privati. Ai gatti dovrà essere somministrato preferibilmente cibo secco in contenitori di plastica. I tutori non dovranno spargere residui di cibo nelle vicinanze della colonia. I gatti dovranno disporre, anche nei siti condominiali, di idoneo riparo dagli agenti atmosferici e di ciotole rifornite regolarmente di acqua. E' fatto divieto di rimuovere, sia nei luoghi pubblici che nei luoghi privati (condomini), le ciotole per l'abbeveraggio e le suppellettili per il riparo dei gatti. I tutori non dovranno violare le norme sul decoro urbano e dovranno avere cura che le suppellettili di riparo non alterino il decoro degli spazi condominiali. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili. Il Comune di Caserta, di concerto con il servizio veterinario e le associazioni animaliste riconosciute dalla legge 16/01, provvederà ad istituire un registro delle colonie feline censite sul territorio cittadino al fine di consentire il monitoraggio delle stesse. Dal registro dovrà risultare la collocazione della colonia, i dati anagrafici e di contatto del tutore ed il numero di gatti accertato. All'atto della presentazione della denuncia di colonia felina, il servizio veterinario dovrà provvedere ad accertarne l'esistenza, anche con il supporto di volontari di associazioni animaliste;
 4. è vietato a chiunque, senza autorizzazione del Comune:
 - a) catturare gatti vaganti che non abbiano necessità di essere soccorsi;
 - b) spostare e/o eliminare i punti di alimentazione, abbeveraggio e riparo;
 - c) immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa;
 - d) immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni, province o regioni;
 - e) spostare, per qualsiasi motivo, i gatti liberi dal territorio della loro colonia di appartenenza;
 - f) catturare gatte con prole libere sul territorio cittadino;
 - g) separare gattini dalle madri che vivono in stato di libertà sul territorio cittadino;
 - h) catturare e/o spostare gatte con gattini appena nati dal luogo del parto;
 5. il proprietario di gatti a vita semi-libera deve provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile (circa a sei mesi) per escludere la nascita di cucciolate indesiderate, nonché dei maschi con alta aggressività con conspecifici e/o possibili causa di inconvenienti igienici da marcature territoriali in aree cementificate;
 6. in occasione di sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista la abituale vaganza sul territorio, è fatto obbligo al proprietario di tatuaggio auricolare e applicazione del microchip;
 7. non c'è limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme d'igiene generale e condominiale;
 8. la struttura di ricovero per gatti (gattile municipale) è riservata ai soggetti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline e/o a gatti e gattini che non siano autonomi in stato di libertà a causa di malattie certificate dai servizi veterinari, perdita di arti o degli occhi o in età compresa tra gli 0 ed i 120 giorni, che risultino privati della madre;
 9. l'Azienda Sanitaria Locale, tramite i Servizi Veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti nelle colonie, operando gli animali presso l'ambulatorio del canile/gattile comunale. Tutti i gatti ricoverati in gattile dovranno, altresì, essere sterilizzati con le stesse modalità. I gatti sterilizzati sono identificati mediante tatuaggio nel padiglione auricolare e applicazione del microchip;
 10. nel caso di rinvenimento di gatti feriti e/o bisognevoli di interventi chirurgici di secondo livello che non possano essere effettuati presso l'ambulatorio municipale, il servizio veterinario dovrà darne pronta comunicazione ai competenti uffici comunali. L'eventuale ricovero dei gatti di proprietà dell'ente Comune presso strutture sanitarie diverse dall'ambulatorio municipale dovrà essere prontamente comunicato all'ente proprietario dai

servizi veterinari che dovranno avere cura di fornire numero di chip del gatto trasferito e indicazione della struttura di ricovero. Successivamente agli interventi disposti dall'Asl, il gatto dovrà essere ricoverato nella degenza del gattile municipale, per poi essere reimpresso, laddove possibile, nella colonia di provenienza. E' fatto divieto di rimettere gatti di proprietà del Comune di Caserta in altri comuni della Regione Campania;

11. è fatto divieto a chiunque di trasferire gatti catturati sul territorio cittadino presso strutture sanitarie e/o di custodia non convenzionate con il Comune di Caserta, fatti salvi i casi di primo soccorso.
12. chiunque rinvenga nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne tempestivamente il ritrovamento al Comando di Polizia Municipale; la mancata segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con possibilità d'accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo;
13. onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d'adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti;
14. in caso di gatti feriti o in imminente pericolo di vita, è fatto obbligo di contattare la centrale operativa della Polizia Municipale che ne dovrà dare pronta segnalazione ai Servizi Veterinari per il ricovero immediato presso il gattile municipale;
15. la soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal Medico Veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale. Può essere eseguita esclusivamente da un Medico veterinario, previa anestesia, con metodo eutanasico.

AVVERTE

In caso di inadempienza alle previsioni della presente ordinanza, al responsabile saranno comminate le sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 25,00 ad euro 500,00) previste dal D.lgs. 267/2000, così come modificato dalla L. n. 3 del 16/01/03 – Art. 7-bis e ss. mm. e ii., fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l'obbligo del rispetto del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza Sindacale, a norma dell'art. 3, c. 4, L. 7/8/1990 n. 241, si potrà presentare ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima.

DISPONE

I Vigili Urbani, tutti gli Agenti di Forza Pubblica e Polizia Giudiziaria, il Servizio veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica della ASL di Caserta, le associazioni animaliste, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza è notificata: all'Ufficio Territoriale di Caserta, al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Carabinieri NAS, al Comando Polizia Stradale, Al Comando Guardie Forestali, a tutti i Sindaci dei comuni confinanti (Casagiove, San Nicola La Strada, Maddaloni, Castel Morrone), al Servizio Veterinario della ASL di Caserta.

IL SINDACO
